



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**RELAZIONE AL DECRETO-LEGGE
"MISURE URGENTI A SOSTEGNO DI OPERAZIONI A TUTELA DEL RISPARMIO"**

Ecc. ma Reggenza,
On.li Consiglieri,

il presente Decreto Legge è emanato allo scopo di reiterare alcuni dei contenuti del Decreto Legge 7 agosto 2017 n.93, la cui applicabilità è cessata il 31 dicembre 2018, per effetto di quanto dallo stesso previsto all'art.6.

Permangono ancora oggi la necessità e l'urgenza di rendere accessibili misure di sostegno, da parte dello Stato e della Banca Centrale, a protezione del pubblico risparmio, con particolare attenzione ai fondi previdenziali, e a tutela della fiducia dei depositanti.

In occasione della riedizione di questo Decreto, si sono potute affinare, anche sotto il profilo tecnico, le disposizioni previgenti, nell'ottica di un rafforzamento delle misure di protezione, evitando di reiterare quelle per le quali, o si era già proceduto all'abrogazione (articoli aventi ad oggetto la convertibilità del credito d'imposta in titoli di Stato) o non ricorrono presupposti di necessità ed urgenza.

Venendo all'analisi dell'articolato si riporta quanto segue.

L'articolo 1 stabilisce in via preliminare l'oggetto e le finalità del decreto, a cui si conformano e sono preordinati tutti i restanti articoli, mutuando i contenuti dell'omologo articolo del decreto previgente.

Anche **l'articolo 2** riprende i contenuti dell'omologo articolo del decreto previgente, pur estendendo la casistica delle operazioni che consentono l'accesso dell'istituto di credito alle misure di sostegno finanziario ivi previste (depositi dell'Ecc.ma Camera o finanziamenti di Banca Centrale):

- alle operazioni di "salvataggio" interne al sistema bancario eseguite in passato (non oltre 10 anni fa, ma includendole potenzialmente tutte);
- all'acquisizione del pacchetto azionario di controllo, quale ulteriore modalità di intervento in alternativa alla cessione in blocco di attività e passivi.

L'articolo 3 è quello che disciplina le modalità e condizioni di accesso, da parte di Banca Centrale, alla pubblica garanzia sui finanziamenti dalla stessa erogati a soggetti vigilati, quand'anche soggetti a procedure straordinarie, ai sensi dell'art.33, comma 1, lettera d) della L.96/2005 (Statuto BCSM). Permane il principio della sussidiarietà rispetto alle garanzie eventualmente acquisite da BCSM, quando disponibili ed adeguate, ma viene previsto, a presidio del predetto principio, che la circostanza di non poter acquisire garanzie adeguate debba essere espressamente "attestata" dall'organo a ciò competente (Consiglio Direttivo BCSM) mentre viene confermata la competenza del Coordinamento della Vigilanza in ordine all'accertamento dello stato di necessità. Viene altresì introdotta, in aggiunta al già previsto privilegio dello Stato per il credito da rivalsa, il regime di prededuzione sui crediti concessi da Banca Centrale a soggetti vigilati che poi fossero sottoposti a liquidazione coatta. Questa innovazione a tutela del ruolo di Banca Centrale quale soggetto preposto alla soluzione di minacce alla stabilità del sistema bancario nel suo complesso.

L'articolo 4 è quello che rinnova, riconferma e rafforza la pubblica garanzia a protezione dei fondi previdenziali, quando investiti presso banche sammarinesi. Tale garanzia, infatti, era cessata in data 31 dicembre 2018 per cui ricorre la necessità ed urgenza di procedere con nuova disposizione legislativa, anche alla luce dei recenti accadimenti in ordine alle richieste di trasferimento che hanno fortemente

REPUBBLICA DI SAN MARINO



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

contribuito all'avvio della procedura di amministrazione straordinaria di Banca Cis e alla sua pressoché immediata sospensione dei pagamenti. La pubblica garanzia, non solo viene prolungata per tutta la durata degli effetti del nuovo Decreto (cfr. art.5), ma viene nell'occasione rafforzata in quanto non è più circoscritta alle sole disponibilità finanziarie "depositate" (quindi depositi a vista o a termine) presso banche sammarinesi ma si estende ora anche ad *"altre forme tecniche di impiego del patrimonio dei fondi previdenziali in passività o strumenti finanziari emessi dalle predette banche"* ad eccezione dei soli titoli subordinati (quindi sono ora inclusi nella garanzia pubblica anche "certificati di deposito" e "prestiti obbligazionari" non subordinati). Restano ovviamente escluse le operazioni di "pronti contro termine" su strumenti finanziari di emittenti diversi, in quanto già garantiti dalla temporanea proprietà del titolo sottostante, oggetto di negoziazione. Si è quindi cercato di allineare tale perimetro con quello già tracciato dall'art.38 della L.174/2013, che già riconosce ai crediti dei fondi pensione rivenienti da tali forme di investimento un privilegio in sede concorsuale.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Eva Guidi -